

Ordinanza del DFF concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante

del 2 aprile 2014

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 53 capoverso 1 lettera a della legge del 12 giugno 2009¹ sull'IVA,
ordina:

Art. 1 Esenzione dall'imposta

Sono esenti dall'imposta sull'importazione:

- a. i regali spediti da privati domiciliati all'estero a privati domiciliati in Svizzera sino a un valore di 100 franchi per invio, esclusi i tabacchi manufatti e le bevande alcoliche;
- b. gli oggetti d'uso personale e le provviste da viaggio esenti da dazio in virtù degli articoli 63 e 64 dell'ordinanza del 1^o novembre 2006² sulle dogane;
- c. le merci del traffico turistico ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005³ sulle dogane fino a un valore complessivo di 300 franchi per persona (limite di franchigia secondo il valore); i beni di cui alla lettera b non sono presi in considerazione per il calcolo del valore complessivo;
- d. i beni il cui ammontare d'imposta, per ogni decisione d'imposizione, non supera 5 franchi.

Art. 2 Concessione del limite di franchigia secondo il valore per le merci del traffico turistico

¹ Il limite di franchigia secondo il valore previsto nell'articolo 1 lettera c è concesso solo per i beni che la persona importa per uso privato o come regali. È accordato alla stessa persona una sola volta al giorno.

² Se il valore complessivo dei beni supera 300 franchi per persona, tutti i beni importati sono assoggettati all'imposta.

³ Se il valore di un bene supera 300 franchi, tale bene è sempre assoggettato all'imposta.

⁴ Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della Convenzione del 4 giugno 1954⁴ sulle agevolazioni doganali a favore del turismo.

RS 641.204

¹ RS **641.20**

² RS **631.01**

³ RS **631.0**

⁴ RS **0.631.250.21**

Art. 3 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009⁵ concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante è abrogata.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

2 aprile 2014

Dipartimento federale delle finanze:
Eveline Widmer-Schlumpf

⁵ RU 2009 6833